



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2026, proposto da
Comitato Orgoglio Amaranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ministero dell'Interno,
Questura Genova, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate
Partigiane, 2;

nei confronti

Ac Bra S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Prefetto di Genova 16 marzo 2026 n. 0023563 recante divieto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che il provvedimento impugnato si fonda, facendola propria, sulla determinazione del Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive 4 marzo 2026 n. 11 che, facendo riferimento agli scontri avvenuti in data 1 marzo 2026 in occasione dell'incontro Arezzo Ravenna, che hanno coinvolto le opposte tifoserie, ha evidenziato la pericolosità della tifoseria Aretina e la elevata probabilità che, in occasione delle successive manifestazioni sportive, possano verificarsi episodi analoghi;

Rilevato, come la giurisprudenza, proprio in relazione alla tifoseria dell'Arezzo, resasi nel recente passato protagonista di analoghi episodi violenti, abbia ritenuto sufficiente, per giustificare l'adozione di un provvedimento come quello odiernamente impugnato, la vicinanza temporale e il breve lasso di tempo trascorso dalle azioni violente e ciò pur in assenza di storiche e pregresse rivalità con la tifoseria avversa (TAR Sardegna dec., 5 ottobre 2024 n. 286);

Rilevato che il coinvolgimento della tifoseria aretina in vicende analoghe (TAR Sardegna, cit.), rende non irragionevole la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione di tali condotte;

Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto sopra, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e di quella delle manifestazioni sportive, debbano essere ritenute prevalenti rispetto alle esigenze di tutela degli interessi privati di assistere all'incontro "dal vivo" e di sostenere la squadra;

P.Q.M.

respinge la domanda di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 19 marzo 2026.

Il Presidente
Luca Morbelli

IL SEGRETARIO